



Comune di Arconate
(*Provincia di Milano*)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

*Approvato con deliberazione del C.C. n° 5 in data 28/02/2014, integrato e modificato
con deliberazione del C. C. n° 20 in data 08/06/2015*

CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI IUC.....	4
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo	4
Art. 3 – Riscossione	4
Art. 4 – Abrogazioni e norme di rinvio.....	4
Art. 5 – Entrata in vigore	5
CAPITOLO II° - IMU	6
Art. 1 – Oggetto	6
Art. 2 – Presupposto d’imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo...6	6
Art. 3 – Soggetto passivo	6
Art. 4 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli	7
Art. 5 – Base imponibile delle aree fabbricabili	7
Art. 6 – Determinazione delle aliquote	8
Art. 7 – Abitazione principale, pertinenze, aliquota e detrazione.....	8
Art. 8 – Fabbricati equiparati all’abitazione principale	9
Art. 9 – Aree fabbricabili divenute inedificabili	9
Art. 10 – Esenzioni.....	9
Art. 11 – Riduzioni.....	11
Art. 12 – Versamenti	11
Art. 13 – Dichiarazioni.....	11
Art. 14 – Accertamento con adesione	12
Art. 15 – Sanzioni	12
Art. 16 – Interessi.....	12
Art. 17 – Rimborsi e compensazioni.....	13
Art. 18 – Potenziamento dell’ufficio tributi.....	13
Art. 19 – Disposizioni finali.....	13
Tabella allegata al regolamento dell’Imposta Municipale Propria	14
CAPITOLO III° - TASI.....	15
Art. 1 – Presupposto del tributo	15
Art. 2 - Soggetto attivo.....	15
Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili.....	15
Art. 4 - Soggetti passivi.....	15
Art. 5 – Esclusioni.....	16
Art. 6 – Base imponibile	16
Art. 7 – Aliquote	16
Art. 8 – Detrazioni, riduzioni e esenzioni	16
Art. 9 – Dichiarazioni.....	18
Art. 10 – Versamenti	18
Art. 11 – Importi minimi.....	18
Art. 12 – Accertamento	18
Art. 13 – Rimborsi	19
CAPITOLO IV° - TARI	20
Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	20
Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI).....	20
Art. 3 – Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti obbligati	21
Art. 4 – Superficie soggetta a tributo, motivi del tributo e soggetti tenuti al pagamento	22
Art. 5 – Locali ed aree non soggette alla parte variabile del tributo	22
Art. 6 – Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa	23
Art. 7 – Tariffa giornaliera	23
Art. 8 – Applicazione della tariffa	24

Art. 9 – Determinazione tariffe annuali	24
Art. 10 – ripartizione dei costi tra le utenze	24
Art. 11 – Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche	25
Art. 12 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alla classi di attività	25
Art. 13 – Utenze non stabilmente attive.....	26
Art. 14 – Tributo provinciale	26
Art. 15 – Esenzioni.....	26
Art. 16 – Riduzioni ed agevolazioni	27
Art. 17 – Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani	28
Art. 18 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell’occupazione e conduzione – accertamento	28
Art. 19 – Numero di persone occupanti i locali	30
Art. 20 – Collaborazione tra uffici comunali	30
Art. 21 – Verifiche e controlli	31
Art. 22 – Riscossioni.....	31
Art. 23 – Conguagli e rimborsi	32
Art. 24 – Interessi moratori, sanzioni e contestazioni degli avvisi di pagamento.....	32
Art. 25 – Il trattamento dei dati.....	32
Art. 26 – Abrogazioni	33
Art. 27 – Clausola di adeguamento.....	33

CAPITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della propria potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, dalla Legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 2 – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 3 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

Art. 4 – Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 01.04.2012.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 704 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relative alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni

contenute nel DPR 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

CAPITOLO II° - IMU

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibile con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e in ottemperanza all'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Arconate.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, compresi gli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 destinati ad abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici o attuativi ovvero in base alle possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 3 – Soggetto passivo

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati,

aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.

Art. 4 – Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è definito da quello risultante applicando all'ammontare delle rendite catastali, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall'art.13, comma 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 75.

Art. 5 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. L'Amministrazione, con specifico provvedimento determina, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive, chiamando a parteciparvi i responsabili degli uffici comunali interessati ed eventuali competenti esterni, anche di uffici statali. In assenza di modifiche, i suindicati valori si intendono confermati per l'anno successivo. In assenza di deliberazione di modifica da parte della Giunta Comunale, si intendono confermati i valori medi venali precedentemente stabiliti anche per l'anno successivo.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento

3. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

4. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2 del presente articolo, qualora il soggetto passivo - nei due anni successivi e sempreché le

caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale - abbia dichiarato o definito a fini fiscali il valore dell'area in misura superiore del trenta per cento (30%) rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.

5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree con edificazione in corso, con demolizioni di fabbricati e interventi di recupero, conformemente al disposto dell'art.5, comma 6, del D.Lgs. n°504/92.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

2. L'aliquota base, fissata per legge nella misura dello 0,76 per cento è modificata dal Comune di Arconate in aumento di 0,3 per cento, così da essere quantificata nel 1,06 per cento.

3. L'aliquota per l'abitazione principale, per le categoria catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze è fissata nella misura del 0,4 per cento.

Art. 7 – Abitazione principale, pertinenze, aliquota e detrazione

1. Per abitazione principale, assoggettata all'IMU, s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. L'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze è fissata nella misura dello 0,4 per cento.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 8 – Fabbricati equiparati all’abitazione principale

1. E' equiparate all'abitazione principale, come definita dal comma 1 dall'articolo 7 del presente regolamento, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata istanza su modulo fornito dal Comune, contenete autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti. Tale istanza va presentata al Comune ogni anno entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese d'inizio dell'agevolazione.

Art. 9 – Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 10 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'imposta non si applica all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, come identificate dall'art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. L'imposta non è dovuta per i fabbricati ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. del 6 dicembre 2011, n. 201.

4. Fatte salve eventuali modifiche di legge, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/92, come di seguito riportate:

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E\1 a E\9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 - bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività, assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

5. Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. L'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi, sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, il Ministero delle politiche per la famiglia e il Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 11 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42);

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, entro il termine dell'anno a cui fa riferimento il presupposto di inagibilità. L'autodichiarazione deve essere ripresentata ogni anno, fintanto sussistano le condizioni di inagibilità.

Art. 12 – Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F 24, salvo modifiche di legge.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00.

3. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

4. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che sia data comunicazione scritta all'ente impositore.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 13 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione, in qualunque caso, i soggetti per cui le modificazioni che portano ad una diversa determinazione dell'imposta, dipendano da atti per i quali siano applicabili le procedure

telematiche previste dall'articolo 3 - bis del D. Lgs. 18 luglio 1997, n. 463, concernente alla disciplina del Modello Unico Informativo.

Art. 14 – Accertamento con adesione

1. Per l'imposta municipale unica, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 15 – Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo fissato in 51 euro.
2. Se la dichiarazione risulta infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 per cento al 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e dalla sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o in saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.

Art. 16 – Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi al tasso annuo del 5,5 per cento, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal primo giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 17 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 5,5 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 17,00.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite alla stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 18 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Per effetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 57, della Legge n. 662 del 1996, dall'articolo 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tal fine, è determinata la percentuale del 8 per cento del gettito dell'imposta municipale propria riscossa a seguito di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Tabella allegata al regolamento dell'Imposta Municipale Propria

(Art. 5 - comma 2 del Regolamento)

Determinazione valore aree fabbricabili

Ai sensi del comma 1), lett. g) dell'art.59 del D.Lgs. 446/97, conformemente al disposto dell'art.5, comma 2), del Regolamento, il valore delle aree fabbricabili collocate all'interno delle zone individuate nell'allegata planimetria del territorio comunale viene così determinato in riferimento alla classificazione di ciascuna zona:

ASSOC -	piano di recupero – ambito storico originario consolidato	€/mq.	190,00.=
ARC1 -	ambito residenziale di completamento tessuto urbano consolidato	€/mq.	140,00.=
ARE1 -	ambito residenziale di espansione	€/mq.	126,00.=
ARE2 -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	86,00.=
ARE2 -	ambito residenziale di espansione soggetto a pianificazione attuativa (con P.A. convenzionato)	€/mq.	126,00.=
APC1 -	ambito produttivo di completamento	€/mq.	91,00.=
APE1 -	ambito produttivo soggetto a piano attuativo (con P.A. non convenzionato)	€/mq.	58,00.=
APE1 -	ambito produttivo soggetto a piano attuativo (con P.A. convenzionato)	€/mq.	91,00.=
AREP -	ambito di edilizia economica popolare	€/mq.	47,00.=
AT -	ambito di trasformazione (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19)	€/mq.	126,00.=
AT -	ambito di trasformazione atp	€/mq.	91,00.=
ARAF -	ambito di riqualificazione ambientale e funzionale	€/mq.	91,00.=
AS1 -	ambito dei servizi	€/mq.	36,00.=
17 -	aree in vicinanza di elettrodotti (nei limiti previsti dalla legge)		Riduzione 50%.

I valori sopra determinati, valevoli per l'anno 2014, si intendono confermati anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro i termini di cui all'art.5, comma 1, del Regolamento.

CAPITOLO III° - TASI

Art. 1 – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 - Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari di cui all'art. 1. In caso di pluralità di detentori o possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 7. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 5 – Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.

Art. 7 – Aliquote

1. L'aliquota della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può eccedere in qualsiasi caso il limite dell'1 per mille.

3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, oltre al vincolo in base al quale la somma di TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 - 677 - 678 - dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 - 2 - 3 - 4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 8 – Detrazioni, riduzioni e esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, Capitolo III°, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, nei seguenti casi:

a) Per abitazione principale e pertinenze della stessa:

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

b) Per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

b1) Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o occupante.

c) Per A.I.R.E. (cittadini italiani iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero "A.I.R.E.")

c1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI di cui al precedente art. 7, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., nei seguenti casi:

a) abitazione con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dell'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che contengono le disposizioni ai precedenti commi 1 e 2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed

esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

Art. 9 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 10 – Versamenti

1. Il versamento deve essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, stabilisce che la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

3. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, con scadenza la prima il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza 16 dicembre per il saldo annuo.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 11 – Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, sanzioni ed interessi è inferiore ad euro 16,00 esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 12 – Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 13 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 11.

CAPITOLO IV° - TARI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il tributo è corrisposto a integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.

Art. 2 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)

1. Il presente Regolamento istituisce il tributo per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico e ne disciplina l'applicazione.
2. Il servizio è attivato con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani. A fronte del servizio viene applicato automaticamente il relativo tributo comunale sui rifiuti.
3. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, è attualmente effettuata dal Comune di Arconate nella forma dell'affidamento a terzi.
4. La gestione dei rifiuti urbani privilegia, per le utenze domestiche (abitazioni civili) e per quelle non domestiche (attività economiche), le raccolte differenziate con il sistema porta a porta, tramite l'utilizzo congiunto di appositi contenitori e sacchi a perdere.
5. Il tributo è determinato in base alla tariffa di riferimento, prevista dall'articolo 2 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999: la medesima tariffa è inoltre determinata sulla base del Piano Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 – comma 8 – del Decreto n° 22 del 5 febbraio 1997 e dell'articolo 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.
6. Il tributo è composta da una tariffa parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione. (Art. 3 – comma 2 - dpr 158).
7. Qualora il gettito della tributo come sopra determinate sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 3 – Presupposto, ambito di applicazione del tributo e soggetti obbligati

1. Il tributo è applicato nei confronti di chiunque, persona fisica o giuridica, occupi, conduca o detenga a qualsiasi titolo (esempi: proprietà, usufrutto, comodato, locazione e così via) locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti sul territorio comunale.
2. Agli stessi effetti si considerano le aree coperte anche se aperte su almeno un lato quali ad esempio, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime.
3. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento del tributo sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, i conviventi o comunque tra chi usa permanentemente in comune i locali e le aree stessi.
4. Il nucleo familiare è inteso come numero complessivo dei residenti nella abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
5. Il tributo relativo a locali ed aree destinati ad attività ricettive ed alberghiere, o a forme analoghe (esempi: residence, affittacamere e simili), è dovuto da chi gestisce le citate attività.
6. Il tributo applicabile nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, è quello previsto per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata a tale fine. Qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
7. I locali sono ritenuti occupati, condotti o detenuti qualora anche uno solo degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica) sia attivo.
8. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
9. Il titolare delle aree e/o dei locali oggetto di insediamento abusivo, è responsabile in solido con il conduttore, del costo del servizio.
10. Nel caso di disponibilità di locali o aree assoggettabili a tributo, con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della tariffa è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili in quanto esistente.
11. L'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal primo avviso di pagamento utile e termina con l'emissione dell'ultimo avviso dopo la cessazione.

Art. 4 – Superficie soggetta a tributo, motivi del tributo e soggetti tenuti al pagamento

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

3. Il tributo è dovuto per l'occupazione, conduzione o detenzione di locali ed aree scoperte indipendentemente dal loro utilizzo purché operative.

Art. 5 – Locali ed aree non soggette alla parte variabile del tributo

1. I seguenti locali e aree non sono soggetti alla sola parte variabile del tributo:

- a) i locali non allacciati a nessuno dei servizi di rete (acqua, gas, luce);
- b) i fabbricati destinati ad uso agricolo effettivamente utilizzati come tali (esempi: stalle, ricoveri attrezzature agricole, silos, serre);
- c) i volumi tecnici (esempi: celle frigorifere, locali caldaia, centrali elettriche, cabine elettriche ed elettroniche, ascensori, serbatoi);
- d) sale espositive di musei, pinacoteche e simili, di proprietà e gestione pubblica, se con carattere di esposizione permanente;
- e) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile (esempi: scale, corridoi, androni);
- f) le aree industriali, artigianali, commerciali e di servizi dove si formano di regola solo rifiuti speciali non assimilati a quelli solidi urbani e/o rifiuti speciali pericolosi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che di solito caratterizzano tali lavorazioni;
- g) eventuali altri locali e aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati (sono compresi i locali adibiti a deposito da parte di utenze non domestiche quando il deposito non sia da considerarsi attività principale);

2. L'esenzione è concessa solo su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto e sarà valida a partire dal primo avviso di pagamento utile successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

Art. 6 – Locali ed aree non soggette alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa

1. Sono totalmente esenti dalla parte fissa e dalla parte variabile della tariffa medesima:

- a) i locali e le aree per i quali la tariffa risulta integralmente a carico del Comune;
- b) i locali e le aree soggette a nuova edificazione o a ristrutturazione per la sola durata temporale del cantiere relativo alla esecuzione delle opere relative;
- c) i locali o le aree dichiarate pericolanti o inagibili.

Art. 7 – Tariffa giornaliera

1. La tariffa giornaliera è applicata per l'occupazione, detenzione o conduzione temporanea, di locali e aree pubbliche o ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. Sono oggetto di tariffa giornaliera:

- a) eventi sportivi;
- b) eventi ludici (esempi: circhi, giostre, spettacoli itineranti e così via);
- c) manifestazioni socio - culturali;
- d) feste popolari organizzate da associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, di volontariato, oratori, ospedali, istituti pubblici o privati;
- e) posteggi ambulanti all'interno di fiere e mercati.

La tariffa giornaliera è calcolata sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, riferita alla categoria tariffaria che presenta maggiori analogie, maggiorata del 50%.

3. La durata della manifestazione e le superfici occupate saranno specificate nella richiesta di autorizzazione: la mancanza dei dati richiesti comporterà l'applicazione della tariffa relativa alla categoria maggiormente analoga per qualità e quantità di rifiuto urbano prodotto, per la superficie accertata e per la durata massima della manifestazione.

4. L'occupazione abusiva, comporta il versamento della tariffa giornaliera, unitamente agli interessi di mora e alle maggiorazioni, dove previste.

5. Il rilascio delle autorizzazioni all'uso delle superfici, da parte dei competenti uffici comunali, è condizionato al pagamento anticipato della tariffa giornaliera.

6. La tariffa giornaliera è calcolata e versata presso l'apposito ufficio comunale.

7. L'uso temporaneo si intende se inferiore a centottantatre (183) giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

8. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 8 – Applicazione della tariffa

1. L'Amministrazione Comunale definisce un sistema di tariffazione in base al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, recante i criteri per l'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.

2. La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani viene applicata a decorrere dal termine previsto dall'art. 11, comma 1, lettera a) del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 e successive modificazione e integrazioni.

3. La tariffa è pertanto calcolata per le utenze domestiche e non domestiche utilizzando i sistemi presuntivi desunti dalle tabelle allegate al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, fino a che non siano messe a punto, validamente sperimentate e rese operative, tecniche di calibratura individuale degli apporti da parte delle singole utenze o di categorie di esse, da parte dell'ente gestore.

Art. 9 – Determinazione tariffe annuali

1. I parametri necessari alla determinazione delle quote fissa e variabile della tariffa, i coefficienti di riparto di tali quote tra le utenze domestiche e tra quelle non domestiche, le riduzioni, agevolazioni, esenzioni non previste espressamente dalla norma regolamentare, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, sono calcolati in base al piano finanziario sui rifiuti ed approvati con deliberazione di Consiglio Comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. La tariffa si determina, in relazione al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto nel rispetto delle norme contenute nell'art. 8 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, il quale terrà conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, dell'ammontare dei costi di gestione, del tasso di inflazione programmato, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3. Il Piano finanziario dovrà inoltre illustrare le scelte di politica tariffaria, il metodo di calcolo e di attribuzione della tariffa alle singole categorie d'utenza e le modalità di gestione delle agevolazioni/riduzioni tariffarie.

4. La delibera, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo, ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 10 – ripartizione dei costi tra le utenze

1. Le utenze sono articolate in due fasce secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999:

a) utenza domestica: comprendente tutte le abitazioni civili;

b) utenza non domestica: comprendente non solo tutte le attività economiche presenti sul territorio comunale (esempi: fabbriche, attività commerciali,

laboratori artigianali, uffici di società private, banche, laboratori di analisi, studi medici) ma anche gli enti, le comunità, le scuole, gli ospedali e le aziende sanitarie locali, le case di riposo, i circoli, le associazioni culturali, politiche, sindacali, sportive mutualistiche, benefiche, gli uffici postali, la Polizia di Stato, le caserme, le stazioni e così via.

I costi totali sostenuti dal Comune sono ripartiti tra i due tipi di utenze in modo da assicurare le agevolazioni per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del Decreto Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997.

Art. 11 – Determinazione dei coefficienti di adattamento per le utenze domestiche

1. L'Amministrazione Comunale determina per le utenze domestiche, i coefficienti di adattamento (**Ka**) per superficie e numero di componenti da attribuire alla parte fissa della tariffa, desumendoli dalla tabella 1b) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

2. I coefficienti di produttività (**Kb**) per numero di componenti da attribuire alla parte variabile della tariffa saranno determinati dall'Amministrazione Comunale o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

Art. 12 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della tariffa e assegnazione delle utenze alla classi di attività

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla tipologia di attività, alla specifica realtà socio – economica del territorio comunale e tenuto conto altresì della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

2. L'Amministrazione Comunale determina i coefficienti potenziali di produzione (**Kc**) da attribuire alla parte fissa della tariffa - desumendoli dalla tabella 3b allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999.

3. L'Amministrazione Comunale determina per ogni classe di attività, i coefficienti di produzione (**Kd**) da attribuire alla parte variabile della tariffa o in applicazione dei parametri di cui alla tabella 4b) allegata al Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 o sulla base di specifici rilevamenti statistici effettuati dell'ente gestore.

4. Le nuove attività sono classificate sulla base di una autocertificazione redatta e controfirmata dal contribuente. In caso di mancata comunicazione si procederà alla classificazione d'ufficio in base alle informazioni acquisite direttamente o indirettamente da parte del servizio comunale o suo delegato, preposto agli accertamenti.

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nelle tabelle 3 e 4 del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999, sono

associati ai fini della applicazione tariffaria alla classe di attività che presenta maggiore analogia merceologica o di produzione complessiva stimata di rifiuti.

6. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, effettivamente svolta nell'unità produttiva localizzata sul territorio comunale.

Art. 13 – Utenze non stabilmente attive

1. Per “utenze non stabilmente attive”, previste dall'articolo 7, comma 3, del Decreto Presidente Repubblica n° 158 del 27 aprile 1999 si intendono:

a) per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero;

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2. Per le utenze non domestiche si applica la tariffa per il periodo di occupazione, conduzione o detenzione, risultante dall'atto autorizzativo o se superiore, a quello di effettiva occupazione detenzione o conduzione.

3. Le utenze domestiche, per la fattispecie di cui sopra, ai fini del calcolo della tariffa, sono esentate dall'assoggettamento della parte variabile della tariffa.

4. Il riconoscimento della condizione di utenza non stabilmente attiva si ottiene mediante richiesta scritta contenente:

a) l'impegno di non cedere l'abitazione in uso a terzi e di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza domestica;

b) copia della licenza o autorizzazione stagionale rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, e l'impegno di comunicare l'eventuale variazione di cambio di situazione, nel caso di utenza non domestica.

Art. 14 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi dalla componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alle superficie dei locali e della aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 15 – Esenzioni

1. Sono esenti dalla tariffa:

a) le superfici di edifici o loro parti adibite al culto, nonché le superfici di locali strettamente connessi all'attività del culto stesso, con esclusione dei locali adibiti ad abitazione;

b) gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere obbligatoriamente, il Comune.

Per il punto a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato che deve dimostrare di averne diritto.

Art. 16 – Riduzioni ed agevolazioni

1. Le agevolazioni e le riduzioni oggetto del presente articolo si ottengono con la riduzione della sola parte variabile della tariffa.

2. La tariffa è ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo: tale destinazione d'uso deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione. Nella denuncia si deve indicare l'abitazione di residenza e l'abitazione tenuta a disposizione. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni controlli, tale riduzione sconta il complessivo dovuto per la parte variabile della tariffa;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo e non superiore a centottantatre (183) giorni. Tale destinazione d'uso deve risultare dalla licenza o dalla autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) locali adibiti a scuole di ogni ordine e grado;

d) ospedali;

e) istituti pubblici di ricovero e assistenziali;

f) collegi e convitti;

g) conventi;

h) caserme e simili.

3. Le riduzioni oggetto del presente articolo sono mantenute anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuovo provvedimento.

4. Le riduzioni precedenti si applicano su richiesta dell'interessato e in relazione agli elementi e ai dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione o integrativa, a decorrere dal periodo utile all'emissione degli avvisi di pagamento, successivo all'accoglimento da parte degli uffici competenti.

5. L'utente è tenuto a comunicare entro trenta (30) giorni, il venire meno delle condizioni di applicazione delle tariffe ridotte di cui ai commi precedenti.

6. In assenza di comunicazione, si provvede al recupero della tariffa a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il venire meno del presupposto per l'applicabilità delle riduzioni: in tale caso, inoltre, si applicano le maggiorazioni e gli interessi previsti dal successivo articolo 24.

7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

8. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro o con altre forme di riduzione previste dal presente regolamento.

9. Il Piano Finanziario può identificare tra i costi d'uso del capitale Ck una voce denominabile "accantonamento per agevolazioni/riduzioni/esenzioni ai sensi dei commi 1 e 14 dell'art.49 del Dlgs 22/97" le cui risorse siano destinabili all'incentivazione, anche individualizzata, di comportamenti virtuosi in ordine alla riduzione del rifiuto prodotto o all'avvio al recupero in vece dello smaltimento dei rifiuti prodotti.

Art. 17 – Agevolazioni per la raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani

1. La parte variabile della tariffa può essere ridotta, proporzionalmente alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, qualora le utenze non domestiche dimostrino, mediante la presentazione di adeguata documentazione (modello unico di attestazione ambientale - MUD o formulari di trasporto) e l'attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, di averli avviati a recupero.

2. Tale riduzione non si applica ai rifiuti di imballaggio, in quanto questi ultimi sono oggetto di apposita disciplina e i relativi costi di gestione sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori di imballaggi.

3. La riduzione sarà calcolata sui dati a consuntivo e in relazione alla quantità effettivamente avviata a recupero, tenuto conto dei coefficienti di produzione della categoria tariffaria di appartenenza.

4. La percentuale massima di riduzione non potrà comunque essere pari al 100% della quota variabile della tariffa: la medesima percentuale massima sarà fissata dalla Giunta Comunale.

Art. 18 – Denuncia di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione – accertamento

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dal tributo comunale TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il termine massimo del 30 giugno dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. Nel caso di servizio raccolta rifiuti porta a porta la dichiarazione sopra citata, dovrà essere prodotta entro 30 giorni dall'evento ai fini di una corretta gestione del servizio di raccolta. Qualora i termini relativi ai 30 giorni sopra riportati non vengano rispettati non sarà sanzionato se la stessa sarà presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

2. La denuncia, di norma, deve essere effettuata attraverso gli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.

3. La dichiarazione deve contenere:

- a) le generalità dell'utenze e la sua residenza,
- b) il codice fiscale;
- c) per le utenze non domestiche la partita IVA;
- d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e avvisi di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- f) il titolo qualificativo dell'occupazione;
- g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
- h) per le utenze non domestiche il tipo di attività svolto;
- i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via, numero civico principale del fabbricato ed eventuali piano, scala e numero interno;
- j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'articolo 4 del presente regolamento;
- k) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
- m) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
- n) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La denuncia redatta su carta semplice, che può altresì essere spedita a mezzo del servizio postale, via fax o e-mail, contiene i dati e gli elementi di cui al precedente terzo comma.

5. La denuncia esplica i propri effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui i dati contenuti nella denuncia originaria non hanno subito alcun mutamento.

6. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia, che in caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dall'apposito timbro postale o dalla data di ricevuta del fax.

7. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro i termini di cui al comma 1.

8. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il termine di cui al comma 1. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato. In caso di mancata dichiarazione l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione stessa.

9. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa taresh sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 7.

10. L'obbligazione per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia: è stabilito il vincolo di solidarietà tra conviventi o comunque tra chi usa, conduce o detiene in comunione i locali e le aree.

11. Ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, per l'omessa, l'infedele o l'incompleta denuncia, nonché per la mancata restituzione dei dati richiesti, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie amministrative:

FATTISPECIE	MINIMO	MASSIMO	IN ADESIONE
Tardiva presentazione della denuncia	€25,00	€100,00	€30,00
Infedele denuncia	€25,00	€250,00	€100,00
Omessa denuncia	€250,00	€500,00	€350,00
Mancata restituzione dei dati richiesti	€25,00	€250,00	€50,00

Per il mancato o parziale pagamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471 del 18.12.1997.

12. Gli interessi e le maggiorazioni sono dovute per ogni anno di tariffa non corrisposta, fino a un massimo di cinque (5) anni.

Art. 19 – Numero di persone occupanti i locali

1. Il calcolo della tariffa relativa a ciascuna utenza domestica, fa riferimento al numero di persone indicato nella denuncia presentata dall'utente.

2. L'obbligo di presentazione della denuncia di variazione di cui al comma precedente, non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Arconate: la variazione, applicata d'ufficio, decorre dal primo avviso di pagamento utile successivo alla variazione stessa. Le variazioni intervenute dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, troveranno applicazione dall'anno successivo in cui si sono verificate.

3. I locali adibiti a strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast e simili, verranno computati distintamente dall'abitazione ed equiparati alle unità domestiche, considerando un numero di occupanti pari a 3 unità.

Art. 20 – Collaborazione tra uffici comunali

1. L'Ufficio Anagrafe comunica al Servizio Tributi ogni variazione relativa a nascita, decesso, variazione di residenza o domicilio e simili.

2. Lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) comunica al Servizio Tributi ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o variazione di autorizzazione, ovvero i nominativi delle utenze che chiederanno il Nulla Osta Esercizio Attività.

Art. 21 – Verifiche e controlli

1. Il Servizio Tributi svolge le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.
2. Il medesimo Servizio nell'esercizio di questa attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree, tramite personale preposto ed autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
3. La mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, comporteranno il ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per i locali ricompresi nelle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, fino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali relativi a tali unità immobiliari ed i dati comunali inerenti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 138/1998.
5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se questi comportano l'applicazione della tariffa a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, saranno comunicati agli interessati entro trenta (30) giorni, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica dei messi.
6. Nel caso in cui l'utente riscontri elementi di discordanza può nello stesso termine, presentarsi presso il Servizio Tributi, o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.
7. L'utente che regolarizza la propria posizione tramite autodenuncia con dichiarazione di mancato o non corretto pagamento sarà tenuto a versare una maggiorazione ridotta del cinquanta per cento (50%), rispetto a quella in cui incorreranno gli utenti soggetti a verifica da parte degli uffici comunali preposti.

Art. 22 – Riscossioni

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.
2. La riscossione sarà effettuata in minimo due rate, aumentabili, a scelta discrezionale del Consiglio Comunale, con scadenza di pagamento stabilite dal Consiglio stesso.
3. La riscossione del tributo è effettuata con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il recupero dei crediti e la riscossione coattiva avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore o uguale ad euro quattro.

Art. 23 – Conguagli e rimborsi

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni, in corso dell'anno, della tariffa, saranno conteggiate e conguagliate in fase d'emissione dell'avviso di pagamento.

2. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza, l'Amministrazione Comunale dispone il rimborso della tariffa.

3. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro anni cinque (5) dal pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il suo diritto alla restituzione a seguito di sentenza definitiva.

4. Il rimborso non si effettua per somme inferiori a euro dodici.

Art. 24 – Interessi moratori, sanzioni e contestazioni degli avvisi di pagamento

1. In caso di invio di solleciti di pagamento, mezzo raccomandata A/R, da parte del Comune oltre agli interessi moratori, verranno applicati gli oneri relativi alle spese postali relative.

2. L'Amministrazione Comunale in caso di mancato pagamento, provvederà al recupero crediti come previsto dall'articolo 22, Capitolo IV°, del presente Regolamento.

3. In caso di omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di tributo si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al precedente periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta di un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

4. Gli avvisi di pagamento possono essere contestati entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione, tramite la presentazione al Servizio Tributi, anche tramite posta ordinaria o fax, di una dichiarazione da parte dell'utente.

5. La contestazione è ammessa solo nel caso in cui i dati riportati nell'avviso di pagamento, risultino essere discordanti da quelli indicati dall'utente nella denuncia.

Art. 25 – Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per l'emissione delle cartelle/avvisi di pagamento per la remunerazione della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.

2. La diffusione dei dati è legittima in base a quanto stabilito dagli artt. 19 e 27, comma 3 della Legge 675/96.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 10 della Legge 675/96 ad ogni contribuente deve essere inviata un'informativa circa il trattamento che si compie sui suoi dati.
4. Nell'informativa sono specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita ai contribuenti la tutela della riservatezza dei dati.
5. Il consenso al trattamento dei dati di cui all'art. 11 della Legge 675/96 non è obbligatorio in base ai casi stabiliti dalla lett. b) e c) dell'art. 20 della Legge 675/96. Quando, cioè, il trattamento attiene a dati provenienti da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque perché la comunicazione e la diffusione sono necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
6. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata.
7. La tutela della riservatezza è garantita dall'impegno di non divulgare all'esterno i dati trattati.
8. La cancellazione del dato diventa un'operazione automatica nel momento in cui il contribuente cambia residenza e non compare più nei ruoli comunali.

Art. 26 – Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari per l'applicazione dei tributi comunali sui rifiuti e sui servizi, ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tariffa relativa alle annualità passate.

Art. 27 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.